



**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
SINDACO METROPOLITANO**

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di aprile, il Sindaco metropolitano Prof. Roberto Gualtieri ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 50 dell'11.04.2022

OGGETTO: Approvazione Schema di Accordo di collaborazione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale per la gestione di elenchi di idonei per assunzioni a tempo determinato – Autorizzazione alla sottoscrizione.

OGGETTO: Approvazione Schema di Accordo di collaborazione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale per la gestione di elenchi di idonei per assunzioni a tempo determinato – Autorizzazione alla sottoscrizione.

IL SINDACO METROPOLITANO

Visti:

il T.U.E.L e, in particolare, gli articoli 48, comma 3, e 50;

la Legge n. 56/2014, con la quale è stato ridefinito l'ordinamento delle Province, è stata istituita, tra le altre, la Città metropolitana di Roma Capitale in sostituzione dell'omonima Provincia e si è provveduto ad un processo di riordino delle funzioni dei citati enti;

il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;

l'art. 35, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che *“Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti”*;

l'art. 89, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che *“In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487”*;

l'art. 15 della Legge 241/90;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale ed in particolare l'art. 22, comma 4, lettera i);

il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Decreto n. 167 del 23/12/2020 della Sindaca metropolitana e, in particolare, l'art. 55 dello stesso;

il vigente Regolamento sulle modalità di acquisizione e di sviluppo delle risorse umane approvato con Decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 72 dell'11.06.2021;

la Disciplina delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali – Appendice al Regolamento sulle modalità di acquisizione e di sviluppo delle risorse umane della Città metropolitana di Roma Capitale – approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 40 del 23.3.2022;

Premesso:

che con il citato Decreto del Sindaco metropolitano n. 40 del 23.3.2022 è stata approvata la Disciplina delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali – Appendice al Regolamento sulle modalità di acquisizione e di sviluppo delle risorse umane della Città metropolitana di Roma Capitale;

che tale disciplina regola le modalità con le quali gestire lo strumento introdotto nell'ordinamento dall'art. 3-bis del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 per realizzare “Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali”;

che tale strumento favorisce le possibilità operative proprie della Città metropolitana di Roma Capitale e la sinergia che essa intende sviluppare con Roma Capitale per la finalizzazione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), oltre a consentirle di svolgere efficacemente, d'intesa con gli altri enti locali dell'area metropolitana, la funzione di “organizzazione di concorsi e procedure selettive”, secondo quanto previsto dalla Legge 56/2014;

che gli elenchi di idonei possono essere attivati a prescindere dalla definizione di specifici fabbisogni di personale, i quali risultano occorrenti soltanto al successivo momento specifico di finalizzazione delle assunzioni e gli enti dell'area metropolitana possono ricorrervi previa stipulazione di un apposito accordo;

che, a tal fine, gli uffici della Città metropolitana di Roma Capitale e di Roma Capitale hanno provveduto alla definizione di uno specifico Schema di Accordo di collaborazione;

Visto lo Schema di Accordo di collaborazione in parola, composto di n. 8 articoli, il quale prevede durata fino al 31.12.2026, termine di scadenza della realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del P.N.R.R.;

Ritenuto di procedere all'approvazione dello Schema Accordo di collaborazione in parola, che si allega al presente Decreto, stabilendo che per l'esecuzione degli impegni con esso assunti la Città metropolitana di Roma Capitale si avvarrà dell'Ufficio Centrale “Risorse Umane”, contestualmente autorizzandone il Direttore alla sottoscrizione;

Preso atto:

che il Direttore dell'U.C. “Risorse Umane” Dott. Valerio De Nardo, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare lo Schema, allegato al presente Decreto, di Accordo di collaborazione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale per la gestione di elenchi di idonei per assunzioni a tempo determinato, ai sensi dall'art. 3-bis del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 e con le modalità previste dalla Disciplina adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 40 del 23.3.2022;
2. di dare atto che lo Schema di Accordo di collaborazione risulta composto di n. 8 articoli e prevede durata fino al 31.12.2026;
3. di stabilire che per l'esecuzione degli impegni assunti con l'Accordo di collaborazione la Città metropolitana di Roma Capitale si avvarrà dell'Ufficio Centrale “Risorse Umane”;
4. di autorizzare il Direttore dell'Ufficio Centrale “Risorse Umane” alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale.

IL SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
ROBERTO GUALTIERI



**ALLEGATO AL DECRETO N. 50 DELL'11.04.2022
CHE SI COMPONE DI N. 6 PAGG. INCLUSA LA PRESENTE**

Schema di Accordo di collaborazione
tra la Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale
per la gestione di elenchi di idonei per assunzioni a tempo determinato

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Ai sensi dell'art. 15 legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 3 bis del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80

TRA

Città metropolitana di Roma Capitale Ufficio Centrale "Risorse Umane" con sede in Roma viale Ribotta, 41 (C.F. 80034390585) rappresentata dal Dirigente, nato a, domiciliato per la carica presso la stessa sede,

E

Roma Capitale – Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, con sede in Roma Via del Tempio di Giove n. 3, (C.F. 02438750586), rappresentata dal, domiciliato per la carica presso la stessa sede,

PREMESSO CHE

- L'art. 15 della legge 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 avente ad oggetto "*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" ha istituito la Città Metropolitana di Roma Capitale;
- la citata legge n. 56/2014 indica tra i suoi principi quello di favorire l'avvio di forme di collaborazione tra gli Enti che sono parte costitutiva della Città Metropolitana e, per quanto specificamente indicato nell'art. 1 comma 11, indirizza, tra l'altro, le Città Metropolitane a disciplinare, mediante i propri statuti, i rapporti tra tali Enti e i Comuni del territorio metropolitano, prevedendo forme di organizzazione e di esercizio comune delle funzioni metropolitane e comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, anche attraverso il ricorso a strumenti quali l'avvalimento, mediante convenzione, o la delega per l'esercizio di specifiche funzioni;
- tra le funzioni fondamentali attribuite dalla medesima legge alla Città metropolitana, l'art. 1 comma 44 lettera c) è prevista "*la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici*", precisando che "*d'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contenuti dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive*";
- l'art. 32 dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato, con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014, prevede la possibilità di stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con gli organismi del territorio metropolitano, per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività;
- sulla scorta di precedenti e proficue esperienze di collaborazione interistituzionale sancite dalla sottoscrizione di appositi Protocolli di Intesa, Roma Capitale e la Città Metropolitana di Roma Capitale

- intendono avviare per l'attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza forme di collaborazione interistituzionale per favorire, negli ambiti di comune interesse, il migliore esercizio delle rispettive funzioni amministrative e la realizzazione di interventi in materie a rilevanza metropolitana, anche avvalendosi degli enti partecipati con particolare riguardo alle società che operano in regime di *in house providing*, secondo la vigente normativa;
- entrambi gli Enti sono infatti interessati a promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali, nonché a migliorare la propria capacità di investimento e a semplificare le procedure in vista dell'attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
 - in particolare per quanto concerne lo specifico tema delle risorse umane, nell'ambito delle disposizioni legislative volte al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l'art. 3 bis del c.d. Decreto Reclutamento (D.L. 9 giugno 2021, n. 80) ha introdotto la possibilità per gli enti locali di organizzare e gestire in forma aggregata selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza, da utilizzare in assenza di proprie graduatorie in corso di validità, prevedendo a tal fine che i rapporti tra gli enti locali e le modalità di gestione delle selezioni siano disciplinati tramite appositi accordi;
 - il citato D.L. 80/2021, in particolare, individua la necessità del rafforzamento del capitale umano all'interno della Pubblica Amministrazione, prevedendo l'acquisizione a tempo determinato di personale con competenze specifiche di tipo tecnico-amministrativo, per contribuire alla realizzazione dei Progetti contemplati nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), secondo gli obiettivi di interesse generale;
 - per cogliere appieno le opportunità previste dal programma straordinario di interventi disposto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è necessario per Roma Capitale, quale soggetto attuatore, adottare azioni volte a garantire il rafforzamento della capacità funzionale dell'Ente con figure professionali che assicurino il necessario supporto tecnico nell'attuazione dei numerosi interventi straordinari entro le rigide tempistiche assegnate;
 - la Città metropolitana di Roma Capitale ha adottato in data 23 marzo 2022, con decreto del Sindaco metropolitano n° 40, la "Disciplina delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione degli Enti Locali", quale Appendice al proprio Regolamento sulle modalità di acquisizione e di sviluppo delle risorse umane, la quale fornisce la regolamentazione specifica delle attività finalizzate alla definizione degli elenchi di idonei di cui all'art. 3-bis del D.L. 80/21;
 - nel Piano triennale dei Fabbisogni del Personale 2022-2024 di Roma Capitale, approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 16 del 28 gennaio 2022, è stato previsto ed autorizzato un

programma straordinario di assunzioni a tempo determinato, entro i limiti degli appositi fondi disponibili a bilancio, a rafforzamento della capacità tecnico amministrativa dell'Ente nell'attuazione dei progetti PNRR;

- al fine di rispondere all'esigenza di reperire personale a tempo determinato per il rafforzamento della capacità tecnica della Macrostruttura nell'attuazione del programma straordinario di interventi di cui PNRR, Roma Capitale intende avvalersi della Città metropolitana di Roma Capitale ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 9 giugno 2021 n. 80 e della citata normativa di cui in premessa, attraverso la stipula di uno specifico Accordo di collaborazione;
- l'art. 1 del richiamato decreto legge 9 giugno 2021 n. 80 inoltre ha previsto la possibilità per le amministrazioni coinvolte nell'attuazione dei progetti PNRR, compresi gli enti territoriali, di effettuare assunzioni a tempo determinato e/o conferire incarichi di collaborazione a valere sulle risorse dei progetti PNRR con specifiche modalità agevolate, per cui è intenzione di Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale contemplare nell'Accordo in argomento, anche le eventuali successive fasi di reperimento, con tutte le modalità previste dalla vigente normativa, di personale e/o collaboratori i cui costi siano finanziati a valere sulle risorse dei quadri economici dei progetti PNRR;
- con deliberazione di Giunta Capitolina n. del è stato approvato lo schema del presente accordo di collaborazione e sono stati autorizzati i competenti uffici del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane alla stipula del medesimo;
- con decreto del Sindaco metropolitano n° del 2022, è stato approvato lo schema del presente accordo di collaborazione ed è stata autorizzata la Direzione dell'Ufficio Centrale Risorse Umane alla stipula del medesimo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione e si considerano integralmente richiamate, trascritte e riportate nel presente articolo.

Art. 2 (Obiettivi)

Il presente Accordo di collaborazione è finalizzato:

- 2.1) a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 3 bis del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, ovvero, all'organizzazione e alla gestione in forma aggregata da parte degli enti locali di selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli delle amministrazioni per vari profili professionali e categorie, da utilizzare in assenza di proprie graduatorie in corso di validità;

2.2) contemplare anche le eventuali successive fasi di reperimento, con tutte le modalità previste dalla vigente normativa, di personale e/o collaboratori i cui costi siano finanziati a valere sulle risorse dei quadri economici dei progetti PNRR.

Art. 3 (Oggetto)

1. Con il presente Accordo la Città Metropolitana di Roma Capitale è individuata quale soggetto aggregatore, nell'ambito metropolitano di riferimento, per la formazione degli elenchi di cui all'art. 2.

2. In particolare, Roma Capitale, dovendo rafforzare la propria capacità tecnica nella redazione e realizzazione dei Progetti contemplati nel PNRR, intende avvalersi della Città Metropolitana di Roma Capitale per la formazione di elenchi di idonei, nei modi e nelle forme di cui al citato art. 3 bis del D.L. n. 80/2021, dai quali attingere per l'assunzione di personale a tempo determinato con competenze specifiche di tipo tecnico-amministrativo, nei limiti dei profili professionali destinati all'espletamento di attività di comune interesse delle parti contraenti, nonché, per l'eventuale svolgimento degli specifici interpellati occorrenti ai sensi della normativa in parola, in presenza di più soggetti interessati all'assunzione, con prova selettiva, scritta o orale, e formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato, ai sensi del comma 4 dell'art. 3-bis del D.L. 80/21.

3. Roma Capitale e la Città Metropolitana di Roma Capitale intendono inoltre stabilire sin da ora una collaborazione reciproca anche per eventuali successive procedure di reperimento, con tutte le modalità previste dalla vigente normativa, di personale e/o collaboratori i cui costi siano finanziati a valere sulle risorse dei quadri economici dei progetti PNRR.

4. Il numero, il profilo professionale e la categoria del personale da ricercare sarà di volta in volta individuato nei provvedimenti attuativi del presente accordo.

Art. 4 (Impegni delle parti)

1. Le parti si impegnano a promuovere, valorizzare e realizzare la più ampia attuazione del presente Accordo secondo le esigenze amministrative via via riscontrate, in base a quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3.

2. Le graduatorie di cui all'ultimo periodo del comma 2 del precedente art. 3, al termine della contrattualizzazione da parte di Roma Capitale, potranno essere utilizzate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per necessità proprie o di altri Comuni del territorio, in quest'ultimo caso previa sottoscrizione con essi di apposito accordo per la disciplina dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni da attuarsi ai sensi della "Disciplina delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione degli Enti Locali" di cui al Decreto del Sindaco metropolitano n° 40 del 23.03.2022.

Art. 5 (Risorse umane e strumentali)

1. I due Enti operano mettendo in comune le competenze umane e strumentali possedute per la corretta esecuzione delle attività.
2. Per l'esecuzione degli impegni assunti con il presente Accordo di collaborazione la Città Metropolitana di Roma Capitale si avvale dell'Ufficio Centrale "Risorse Umane", secondo quanto previsto dalla propria "Disciplina delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali" e Roma Capitale si avvale del competente Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane.
3. Resta inteso che la Città Metropolitana di Roma Capitale potrà attuare quanto previsto dal presente accordo, sia per quanto riguarda la formazione degli elenchi di idonei sia per lo svolgimento degli interPELLI dei quali venisse eventualmente richiesta da parte di Roma Capitale, anche mediante il modulo *in house providing*, ai sensi del comma 6 del D.L. 80/21, essendo la propria Società Capitale Lavoro S.p.A. specializzata nel reclutamento e nella selezione del personale, esercitata da vari anni per le attività di docenza nel campo della Formazione Professionale.

Art. 6 (Risorse finanziarie)

1. La Città metropolitana di Roma Capitale opererà secondo quanto previsto dalla propria "Disciplina delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali" da cui attingere per la contrattualizzazione di personale esperto.
2. Il presente Accordo, nei limiti dei profili professionali destinati all'espletamento di attività di comune interesse delle parti contraenti di cui al precedente art. 3, comma 2, non prevede oneri finanziari o costi a carico di Roma Capitale.

Art. 7 (Modifiche)

1. Le parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'accordo di collaborazione per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze.

Art. 8 (Durata)

1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2026.

Letto, approvato sottoscritto